



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2012, proposto da:

Mano Amica Societa' Cooperativa Sociale Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Dario Meneguzzo, Giovanni Sala, Gianmartino Fontana, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, N. 1/I;

contro

La Casa - Centro Assistenza Servizi Per Anziani, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Zampieri, Gianluca Ghirigatto, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

nei confronti di

Andropolis Lavanderia Societa' Cooperativa Sociale Onlus;

per l'annullamento

della determinazione n. 181 del 13/08/2012, con cui La Casa – Centro assistenza Servizi per anziani - ha disposto l'aggiudicazione ad Andropolis Lavanderia Società Cooperativa Sociale Onlus della procedura aperta avente ad oggetto: "l'affidamento del servizio di lavaggio, noleggio biancheria piana e lavaggio vestiario personale degli ospiti dell'Ente per il periodo dall'01.07.2012 al 30.06.2016"; l'aggiudicazione della gara e ogni atto annesso, connesso o presupposto, ivi compresi i verbali di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di La Casa - Centro Assistenza Servizi Per Anziani -;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda l'aggiudicazione della gara, all'attuale controinteressata, per l'affidamento del servizio di lavaggio, noleggio biancheria piana e lavaggio vestiario del personale e degli

ospiti de “ La Casa “- Centro Assistenza Servizi Per Anziani -.

La ricorrente lamenta la mancata esclusione della controinteressata perché, in violazione del punto h) dell'art. 11 del capitolato speciale di gara, quest'ultima avrebbe prodotto un campione delle lenzuola di peso inferiore rispetto a quello richiesto.

Ciò avrebbe conseguentemente comportato, in disparte la diversità dell'oggetto offerto in sede di gara, la evidente alterazione dei relativi parametri economici relativi ai costi per i lavaggi, asciugatura, finitura e trasporto degli stessi.

Tale evenienza fattuale non è contestata, anzi la stessa commissione pur rilevando tale difformità, si riservava di richiedere alla concorrente i necessari chiarimenti.

Non solo.

Il Presidente della Commissione ha successivamente convenuto con la controinteressata che, in caso di aggiudicazione, le lenzuola fornite da quest'ultima avrebbero dovuto essere conformi a quelle previste nel capitolato, assegnando, al contempo, zero punti alla relativa offerta.

Al termine della valutazione comparativa il seggio di gara assegnava la gara all'attuale controinteressata.

All'udienza del 26 settembre 2012 il Collegio ha sospeso il provvedimento di aggiudicazione.

All'udienza del giorno 23 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

La campionatura richiesta dal capitolato di gara assolve alla essenziale funzione, non solo di parametro di valutazione del prodotto, ma principalmente della serietà e congruità della offerta rappresentando in modo obiettivo la capacità tecnico-professionale del concorrente.

Diversamente la richiesta produzione del campione non avrebbe alcun senso logico, avendo già la stazione appaltante indicato le caratteristiche essenziali del bene oggetto di gara.

Quindi tale aspetto fattuale attiene immediatamente ed imprescindibilmente al contenuto stesso dell'offerta così come proposta dal concorrente, nei termini conseguenti alla richiesta della stazione appaltante, la cui non coincidenza comporta, all'evidenza, non già una alterazione ovvero una irregolarità suscettibile di un possibile soccorso da parte della stazione appaltante per una sua integrazione conformativa, ma, invero, una proposta contrattuale diversa nella forma e nella sostanza rispetto a quella prevista dal bando e dal capitolato e comporta, a prescindere dalla previsione nella legge di gara, l'esclusione del candidato.

Quindi, nel caso di specie, l'accertata difformità del campione dal modello indicato dalla stazione di gara non poteva comportare alcun soccorso, né assicurazione che la eventuale fornitura sarebbe stata conforme al tipo previsto nella legge di gara.

La stazione appaltante, accertata la diversità del campione dal prototipo indicato, avrebbe dovuto escludere la controinteressata per la sostanziale non conformità della sua offerta rispetto a quella prevista dalla legge di gara.

Ciò comporta, da un lato l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara all'attuale controinteressata e la conseguente dichiarazione dell'inefficacia dell'eventuale contratto nelle more stipulato, dall'altro, atteso che alla gara hanno partecipato due soli concorrenti, constatata la richiesta avanzata dalla ricorrente di aggiudicazione della gara, il Collegio dispone, pertanto, così rettificando la graduatoria finale di gara, l'aggiudicazione della stessa a favore della ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini in cui in motivazione.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (mille), oltre IVA e CPA e la restituzione, come per legge, del contributo unificato versato dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)